

FEDER.M.O.T.
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale
00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5
Codice fiscale: 97248850584
www.federmot.it

Il Presidente

Roma, 25 ottobre 2006

Al Signor Ministro della Giustizia
Sen. Dr. Mario Clemente Mastella

**Oggetto: dichiarazione dello stato di agitazione della magistratura
onoraria di tribunale**

Onorevole Signor Ministro,

Ella è sempre stato per la
Federmot un importante e autorevole riferimento istituzionale e ha sempre
interceduto a favore delle nostre richieste.

Tuttavia, successivamente alla Sua nomina come Ministro della
Giustizia, ho dovuto constatare, non senza sorpresa, l'assoluta inerzia del
Governo in merito alla riforma della magistratura onoraria.

Il Decreto Bersani, determinando il blocco delle retribuzioni dovute
ai magistrati onorari, ha ulteriormente alimentato il malcontento della
categoria, scuotendo definitivamente le nostre coscienze e procurandoci la
solidarietà di altri autorevoli Soggetti Istituzionali.

In piena estate ho condotto sotto il Suo Ministero una simbolica
rappresentanza composta da magistrati onorari, da avvocati e da esponenti
nazionali di diverse Confederazioni Sindacali, per stimolare una Sua forte
iniziativa a favore della magistratura onoraria.

In quell'occasione il Sottosegretario Luigi Scotti, prendendo la
parola in Sua presenza, ha alluso ad una possibile soluzione della quale,
tuttavia, non è dato ancora conoscere né i contenuti, né i tempi di attuazione.

Benché l'Italia si classifichi ultima fra i Paesi europei nella graduatoria che misura la durata media dei processi, i giudici onorari tribunale (Got) sono stati esautorati dal proprio ruolo in forza di circolari CSM che si basano sull'imminente termine del 2 giugno 2008, allo scadere del quale i magistrati onorari di tribunale non potranno più essere addetti alle proprie funzioni, pur avendo fornito sino ad oggi un apporto di altissimo profilo nella definizione del contenzioso civile e penale.


Anche i vice procuratori onorari (Vpo), il cui apporto nel processo civile e penale è ritenuto irrinunciabile, potrebbero fornire un ulteriore fondamentale impulso alla funzione requirente se potessero coadiuvare i pubblici ministeri professionali anche nella fase delle indagini preliminari, secondo un modulo sperimentato con grande successo, ma solo in alcune sedi giudiziarie e solo limitatamente ai reati di competenza del giudice di pace.

Nell'attesa che su queste tematiche si apra un confronto serio, auspicabilmente esteso anche agli amici dell'ANM e dell'Avvocatura, ho sottoposto alla Sua attenzione una proposta di emendamento alla Legge Finanziaria che prevede esclusivamente l'accorpamento in un'unica indennità dei due gettoni giornalieri ai quali i magistrati onorari di tribunale hanno diritto già in base alla normativa vigente.

Purtroppo, non essendo pervenuta risposta alcuna, il consiglio direttivo della Federmot *ha deliberato di confermare lo stato di agitazione* della categoria e, avuto riguardo alla Sua precaria assenza dal territorio italiano, ha sospeso sino alla fine della settimana l'eventuale proclamazione dell'astensione dalle udienze civili e penali, esprimendo all'unanimità l'auspicio che il Governo si impegni nel frattempo a recepire l'emendamento relativo all'accorpamento della prima e della seconda indennità e si impegni a presentare tempestivamente un progetto di legge che quanto meno parifichi i magistrati onorari di tribunale ai giudici tributari relativamente alla reiterabilità dei mandati temporanei, assicurando ai magistrati onorari di tribunale mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di gravidanza, vecchiaia, infortunio, malattia o invalidità.

Confidando nella Sua premurosa attenzione e in un Suo cortese riscontro alle problematiche illustrate, La prego di gradire i miei più deferenti saluti.

(Paolo Valerio)



EMENDAMENTO
DI MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989 N. 273
DI CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELLA FINANZIARIA 2007

All'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 273 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

“1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di Euro 190,00 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

2. Ai vice Procuratori onorari spetta un'indennità di euro 190,00 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2, è adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.”

DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989 N. 273

TESTO VIGENTE

(Tra parentesi in carattere corsivo le parti di cui si propone la soppressione o la modificazione)

Art. 4

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di [lire 190.000] per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. [Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno].

2. Ai vice Procuratori onorari spetta un'indennità di [lire 190.000] per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. [Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno].

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2, [può essere] adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.